



COMUNE DI FILADELFIA

Prov. di Vibo Valentia

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 75 del 20-12-199
Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 27-6-2002*

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

<i>Art. 1 – Norme generali di richiamo</i>	5
<i>Art. 2 – Obiettivi</i>	5
<i>Art. 3 – Aree di intervento</i>	6
<i>Art. 4 – Servizi disciplinati</i>	6
<i>Art. 5 – Destinatari dei servizi</i>	6
<i>Art. 6 – Compiti gestionali</i>	6
<i>Art. 7 – Finanziamenti dei servizi</i>	7

TITOLO II

I SINGOLI SERVIZI

<i>Art. 8 – Segretariato sociale</i>	8
<i>Art. 9 – Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale</i>	8
<i>Art. 10 – Assistenza economica per il minimo vitale o stato di bisogno</i>	8
<i>Art. 11 – Natura dell'intervento di assistenza economica</i>	8
<i>Art. 12 – Assistenza domiciliare</i>	9
<i>Art. 13 – Fondo sociale per le spese di affitto</i>	10
<i>Art. 14 – Sistemazione in alloggio di emergenza</i>	10
<i>Art. 15 – Interventi connessi alle competenze dell'Autorità Giudiziaria</i>	10
<i>Art. 16 – Centri di aggregazione sociale</i>	10
<i>Art. 17 – Centri vacanze</i>	10
<i>Art. 18 – Ricovero di soggetti in condizione di bisogno</i>	11
<i>Art. 19 – Studi e ricerche</i>	11

TITOLO III

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

<i>Art. 20 – Requisiti per ammissione ai benefici</i>	12
<i>Art. 21 – Definizione di minimo vitale o stato di bisogno</i>	12
<i>Art. 22 – Criteri per la determinazione della situazione economica</i>	12
<i>Art. 23 – Situazione reddituale</i>	13
<i>Art. 24 – Situazione patrimoniale</i>	13

TITOLO IV

RICHIESTE DI CONTRIBUTI E ISTRUTTORIA

<i>Art. 25 – Richieste</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 – Criteri di concessione benefici</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 – Istruttoria delle domande</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 – Azione di rivalsa per sussidi indebiti</i>	<i>15</i>

TITOLO V

BENEFICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E/O PERSONE GIURIDICHE

<i>Art. 29 – Benefici ordinari e/o straordinari</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 – Associazioni sportive</i>	<i>16</i>

TITOLO VI

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO E AMBIENTALE

<i>Art. 31 – Campo di applicazione</i>	<i>17</i>
--	-----------

TITOLO VII

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

<i>Art. 32 – Patrocinio comunale</i>	<i>18</i>
<i>Art. 33 – Concessione in uso di beni comunali</i>	<i>18</i>

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998 N. 448

<i>Art. 34 – Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori</i>	<i>19</i>
<i>Art. 35 – Assegno di maternità</i>	<i>19</i>
<i>Art. 36 – Presentazioni domande</i>	<i>19</i>
<i>Art. 37 – Liquidazione degli assegni</i>	<i>20</i>
<i>Art. 38 – Revoca dei benefici</i>	<i>20</i>

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 39 – Assistenza in casi particolari</i>	<i>21</i>
<i>Art. 40 – Albo dei beneficiari</i>	<i>21</i>
<i>Art. 41 – Struttura dell'albo e registrazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 42 – Utilizzo dei dati personali</i>	<i>21</i>
<i>Art. 43 – Entrata in vigore e diffusione</i>	<i>21</i>

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Norme generali di richiamo

Il presente regolamento viene emanato ai sensi delle seguenti disposizioni di legge:

- a) Artt. 2 e 3 della Costituzione
- b) Art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241
- c) Art. 9 legge 8 giugno 1990 n. 142
- d) Legge 27 dicembre 1997 n. 449
- e) Legge 23 dicembre 1998 n. 448
- f) Art. 25 DPR 24 luglio 1977 n. 616
- g) D.Lgs. 502/92
- h) D.Lgs. 109/98
- i) Legge Regione Calabria n. 6/1978, n. 8/1979 , n. 5/1987
- j) Artt. 2, 61 e 64 dello Statuto cittadino

E successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 – Obiettivi

Il Comune di Filadelfia in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi della normativa nazionale e regionale, al fine di concorrere, nei limiti delle sue competenze e delle proprie risorse, ad alleviare le situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possano provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, studio e di lavoro.
- b) Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria responsabilità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale.
- c) Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti.
- d) Recuperare i soggetti socialmente disadattati p affetti da minorazioni psichiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.
- e) Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione.
- f) Vigilare sulla condizione minorile.
- g) Promuovere e attuare interventi a favore degli anziani finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 – Aree di intervento

Le aree di intervento dell'Amministrazione comunale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali sono:

- a) Cultura
- b) Pubblica Istruzione
- c) Sport
- d) Attività ricreative
- e) Politiche giovanili
- f) Assistenza
- g) Servizi sociali
- h) Ambiente

Art. 4 – Servizi disciplinati

L'Amministrazione comunale di Filadelfia nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse e allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, attua i seguenti interventi:

- a) Segretariato sociale
- b) Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale
- c) Assistenza economica per il minimo di vitale o stato di bisogno
- d) Assistenza domiciliare
- e) Fondo sociale per le spese di affitto
- f) Sistemazione in alloggio di emergenza
- g) Interventi connessi alle competenze dell'Autorità Giudiziaria
- h) Centri di aggregazione sociale
- i) Centri di vacanza
- j) Ricovero di soggetti in condizioni di bisogno
- k) Studi e ricerche

Art. 5 – Destinatari dei servizi

Sono destinatari dei servizi di cui al presente regolamento le persone fisiche e/o giuridiche residenti nel comune o aventi in esso la propria sede legale ed operativa.

I destinatari dei servizi possono inoltre essere individuati anche tra i non residenti purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività o sia di promozione all'immagine del Comune di Filadelfia.

Art. 6 – Compiti gestionali

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti e indirizzi prefissati dagli organi politici ed attenendosi nell'individuazione dei soggetti beneficiari ai criteri di cui al presente regolamento.

Il responsabile del servizio assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche sociali.

Il responsabile del servizio periodicamente invia al Sindaco e all'Assessore alle politiche sociali una relazione sull'attività svolta.

Art. 7 – Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi socio-assistenziali avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli e con riferimento agli appositi contributi regionali.

TITOLO II

I SINGOLI SERVIZI

Art. 8 – Segretariato sociale

Il Comune di Filadelfia realizza la diffusione delle informazioni riguardanti i diversi aspetti della politica sociale attraverso l'istituzione di un servizio di segretariato sociale con i compiti di:

- a) Trasmissione alla popolazione delle informazioni riguardanti la legislazione nazionale e regionale nei vari aspetti della vita economica e sociale;
- b) Ogni attività che possa essere di ausilio al cittadino nel suo rapporto con la pubblica amministrazione;
- c) Predisposizione di un sistema informativo che permetta, nel rispetto della personalità e delle riserve degli utenti, l'individuazione degli stati di bisogno e dei rischi di emarginazione di singoli e/o nuclei familiari.

Art. 9 – Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale

Gli interventi di prevenzione hanno lo scopo di rimuovere le situazioni che determinano lo stato di bisogno e/o di emarginazione, l'Amministrazione comunale di Filadelfia, nell'ambito delle proprie competenze, promuove il massimo sviluppo di iniziative e attività, e la qualificazione dei servizi sociali di carattere educativo, di aggregazione culturale, sportiva, ricreativa e d'informazione.

Art. 10 – Assistenza economica per il rinnovo vitale o stato di bisogno

L'Assistenza economica concorre ad attenuare il disagio dei singoli e/o nuclei familiari che si trovino in un particolare stato di necessità, allo scopo di consentire l'autonomia del singolo o del nucleo familiare stesso.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché sia accertata una stabile convivenza.

Sono inoltre considerati componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

Art. 11 – Natura dell'intervento di assistenza economica

A) Intervento periodico

1. L'intervento può avere carattere periodico, limitatamente al permanere della situazione di bisogno, con lo scopo di contribuire al soddisfacimento delle

- necessità fondamentali di vita, oppure carattere straordinario allo scopo di favorire il superamento di situazioni di particolare gravità e urgenza.
2. L'assistenza economica periodica consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei di famiglie o a persone singole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.
 3. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Ufficio Servizi sociali e approvato dalla Giunta comunale.
 4. Tale progetto deve contenere:
 - a. Definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
 - b. Durata dell'intervento;
 - c. Ammontare della somma mensile da erogare nella misura di cui all'art. 26, 3° c. lett. b);
 5. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti ed economicamente in grado di provvedervi.
 6. Gli obblighi a prestare gli alimenti ex art. 433 c.c. sono, ove possibile, preliminarmente convocati e qualora gli stessi, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero di quanto erogato.

B) Intervento straordinario

L'intervento straordinario "una tantum", nella misura di cui all'art. 26, 3° c. lett. b), rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dovere fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e di ménage familiare.

C) Intervento finalizzato

L'assistenza economica finalizzata, nella misura di cui all'art. 26, 3° comma lett. b), a favore di soggetti e/o nuclei familiari, tende a coinvolgere in modo attivo i fruitori dei benefici economici, i quali mettono a disposizione il proprio impegno in un progetto, predisposto dall'Ufficio Servizi sociali e approvato dalla Giunta comunale, in uno dei seguenti settori:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura strutture pubbliche;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a disabili e anziani
- Servizio di salvaguardia e manutenzione beni comunali.

Art. 12 – Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli e/o nuclei familiari e consistono in prestazioni di aiuto domestico e cura alla persona (fornitura pasti, prestazioni di lavanderia, disbrigo commissioni, ecc.) a seguito di progetto predisposto dall'Ufficio Servizi sociali e approvato dalla Giunta comunale.

Essi sono rivolti in particolare a: persone anziane, persone inabili, invalide o comunque non autosufficienti, famiglie con minori handicappati, nuclei familiari che, per particolari contingenze non siano in grado, anche temporaneamente, a garantire il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita domestica.

Il Comune di Filadelfia sostiene, altresì, Associazioni ed Enti pubblici e Privati nell'opera di prestazioni di aiuto domestico e cura della persona, a seguito di progetti approvati dalla Giunta comunale.

Art. 13 – Fondo sociale per le spese di affitto

Si applica, ricorrendone i presupposti, la legge n. 431 del 9 dicembre 1998, con le modalità ivi contemplate.

Art. 14 – Sistemazione in alloggio di emergenza

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di soggetti e/o nuclei familiari che siano privi di qualsiasi abitazione in cui vivere.

La sistemazione che ha esclusivo carattere provvisorio, ed in ogni caso non superiore a mesi sei, è indirizzata a soggetti e/o nuclei familiari, anagraficamente residenti nel Comune, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) Colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e indisponibilità di altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) Senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) Vittima di maltrattamenti o violenze in famiglia;

Art. 15 – Interventi connessi alle competenze dell'Autorità Giudiziaria

L'Amministrazione comunale provvede a soddisfare le esigenze dei soggetti di cui all'art. 23 D.P.R. 616/77 nell'ambito dei servizi e degli interventi erogati a tutti i cittadini in pari condizioni di bisogno.

Art. 16 – Centri di aggregazione sociale

I centri di aggregazione sociale sono strutture di sostegno e di socializzazione, istituite al servizio della popolazione e dei soggetti a rischio, garantendo, ove necessario, prestazioni adeguate alle esigenze dei singoli e dei gruppi di utenti.

Art. 17 – Centri vacanze

I centri vacanze sono organizzati, dal servizio sociale comunale e/o dalle associazioni assistenziali esistenti nel Comune, nell'ambito di una politica sociale per l'uso del tempo libero, al fine di garantire in particolar modo alle persone anziane, ai minori ed agli inabili, un periodo di svago e di possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.

Il progetto predisposto dall'Ufficio Servizi sociali o dalle Associazioni assistenziali esistenti e/o operanti nel territorio comunale e approvato dalla Giunta comunale deve

contenere:

- a) Definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- b) Durata dell'intervento;
- c) Ammontare della somma da erogare.

Art. 18 – Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

L'Amministrazione comunale di Filadelfia può, fatto salvo ed applicato quanto previsto l'art. 11 punto A sub 5 e 6, assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora il reddito degli stessi, previa documentazione non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

L'intervento può concretizzarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca.

Il pagamento delle rette o parte di loro è disposta in conformità a fattura emessa dall'istituto di ricovero.

Art. 19 – Studi e ricerche

Al fine di individuare le situazioni che determinano l'insorgenza di stati di bisogno e di emarginazione e per contribuire alla loro eliminazione o riduzione, l'Amministrazione comunale:

- a) Attua indagini e ricerche mirate per individuare gli stati di bisogno ed emarginazione in atto e le cause che le determinano, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;
- b) Predisporre progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che determinano gli stati di bisogno;
- c) Attua iniziative volte alla informazione, alla divulgazione e al dibattito dei problemi relativi agli stati di bisogno e di emarginazione.

Per le finalità del presente articolo il Consiglio comunale si avvale di specifici "Osservatori".

TITOLO III

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 20 – Requisiti per ammissione ai benefici

Per essere ammessi ai benefici, non destinati alla generalità della popolazione, di cui al presente regolamento oltre a quanto previsto dall'art. 5, il singolo e/o nucleo familiare devono versare in un comprovato stato di bisogno.

Gli Enti, le Associazioni ed in generale le persone giuridiche non devono perseguire fini di lucro e la loro attività deve avere ricadute nei campi socio-assistenziali e specificatamente nelle aree di intervento di cui al precedente art. 3.

Art. 21 – Definizione di minimo vitale o stato di bisogno

Per minimo vitale o stato di bisogno, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Amministrazione di Filadelfia assume quale valore economico del minimo vitale o stato di bisogno, rapportato alla seguente scala di equivalenza, l'importo annuo pari a lire 8.411.600 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT:

SCALA DI EQUIVALENZA		
N.ro Comp. Nucleo Fam.	Parametri	Fascia di reddito
1	1,00	8.411.600
2	1,57	13.879.140
3	2,04	17832.592
4	2,46	21.281.348
5	2,85	24.814.220
6	3,20	28.094.744
7	3,55	31.375.268

I parametri sono maggiorati:

di 0,35 per ogni ulteriore componente

di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori

di 0,50 per ogni componente con handicap ex art. 3, 3° c., L.

di 0,50 per componente con invalidità superiore al 66%

di 0,20 presenza minori e genitori che svolgono entrambi attività di lavoro e di impresa

Art. 22 – Criteri per la determinazione della situazione economica

In linea generale si applicano, con i correttivi relativi alle fasce di reddito di cui alla tabella del precedente art. 21, i criteri unificati di valutazione della situazione economica

di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ex art. 3 del medesimo decreto e del D.P.C.M. del 7 maggio 1999.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti di cui al precedente art. 10, commi 2 – 3 – 4.

La situazione economica del richiedente si determina sommando la situazione reddituale alla situazione patrimoniale e dividendo il tutto con il coefficiente dato dai parametri di cui alla tabella del precedente art. 21, il tutto riassunto nella formula:

$$\text{ISE: } \frac{\text{Situazione reddituale} + \text{situazione patrimoniale}}{\text{Coefficiente}}$$

Art. 23 – Situazione reddituale

La situazione reddituale o reddito è dato dalla differenza tra la somma degli elementi A, B, C e il totale delle detrazioni D per come dalla seguente tabella:

$$\text{SITUAZIONE REDDITUALE} = A + B + C + D + E$$

A = reddito complessivo ai fini IRPEF + redditi esenti IRPEF

B = proventi attività agricole

C = reddito figurativo pari al 4,95% valore mobiliare approssimativo

D = reddito frontalieri

E = detrazioni: a) – 2.500.000 per abitazione in locazione

b) – 3.500.000 per abitazione in locazione e non possesso di beni immobili

Art. 24 – Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale o patrimonio del nucleo familiare è dato dalla differenza tra la somma degli elementi A, B e il totale delle detrazioni C per come dalla seguente tabella:

$$\text{SITUAZIONE PATRIMONIALE} = A + B + C$$

A = imponibile ai fini ICI fabbricati e terreni

B = valore patrimoniale (arrotondato alla decina di milioni inferiore)

C = detrazioni: a) fissa £ 50.000.000 (non si somma al successivo b)

b) residenza in abitazione propria £ 70.000.000

c) 20% A + B

TITOLO IV

RICHIESTE CONTRIBUTI E ISTRUTTORIA

Art. 25 – Richieste

Le richieste di prestazioni assistenziali e/o benefici, con la sola esclusione di quelle relative a gravi patologie, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno o secondo la diversa calendarizzazione eventualmente stabilita dalla Giunta Municipale con deliberazione motivata.

Tali richieste vanno corredate da un'autocertificazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso si tratti di Enti, Associazioni e Persone Giuridiche, le richieste devono essere corredate dal progetto e/o programma in osservanza di quanto previsto dall'art. 20 e con indicazione, anche presuntiva, della spesa complessiva.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda si provvede d'Ufficio anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni di Volontariato.

Art. 26 – Criteri di concessione benefici

Ottenuta la disponibilità di bilancio di cui al precedente articolo 7, la Giunta comunale nell'ambito dei poteri di indirizzo politico determina:

1. La percentuale di attribuzione delle somme per gli interventi a favore di Enti, associazioni e/o persone giuridiche in generale;
2. La percentuale di attribuzione delle somme per gli interventi di assistenza economica continuativa;
3. La percentuale di attribuzione delle somme per gli interventi di assistenza economica straordinaria;
4. La percentuale di attribuzione delle somme per gli interventi di assistenza economica finalizzata;

Le somme per come previste in bilancio ai sensi dell'art. 7 devono possibilmente tendere a soddisfare la totalità delle richieste, con precedenza per gli interventi di cui all'art. 11, punto B.

Il responsabile del servizio, avutosi l'atto dell'indirizzo di cui al precedente 1° comma, nella fase di gestione e per quanto di sua competenza si uniforma ai seguenti criteri:

- a) La richiesta di Enti, Associazioni e/o persone giuridiche in generale possono essere soddisfatte, previa approvazione del progetto e/o programma da parte della Giunta comunale, nel limite del 50% della spesa prevista, con esclusione dei progetti relativi all'art. 17 che possono essere soddisfatti al 90% della spesa prevista; qualora la percentuale di impegno per come determinata al 1° comma non bastasse a soddisfare tutte le richieste percentuali per ogni progetto verranno ridotte in maniera uguale;
- b) I benefici a favore di singoli e/o nuclei familiari ex art. 11 sono quantificati in lire 150.000 per quelli a carattere continuativo e finalizzato, in lire 300.000 per quelle a

carattere straordinario generalizzato e £ 1.500.000 per quelle a carattere straordinario derivanti da gravi patologie, somme che annualmente, nel mese successivo all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale può aumentare o diminuire. I benefici economici vengono attribuiti mediante la formazione di una graduatoria delle domande, distinta per natura di richiesta, determinata dalla situazione economica dei richiedenti ai sensi del precedente art. 22. Le richieste vengono soddisfatte sino all'esaurimento della somma stanziata, con precedenza di intervento per richieste derivanti da gravi patologie.

Art. 27 – Istruttoria delle domande

Ricevute le richieste il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria delle stesse.

Le richieste ai sensi dell'art. 11, di carattere continuativo o straordinario, vengono immediatamente istruite, viene formata la graduatoria ai sensi del precedente art. 26, 3° comma punto b), ed accertata la disponibilità finanziaria si procede, entro 30 giorni, alla liquidazione delle richieste in ordine di graduatoria e secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma, il responsabile del servizio nei casi di competenza redige il progetto di intervento e nei casi di richieste avanzate da Enti, Associazioni e/o persone giuridiche in generale ne controlla la regolarità ai sensi del seguente art. 29.

I progetti di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale entro 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte del responsabile del servizio e entro 30 giorni nel caso di presentazione degli stessi da parte di Enti, Associazioni e/o persone giuridiche in generale.

Entro 20 giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Giunta comunale, accertata la disponibilità finanziaria, il responsabile del servizio provvede alla definizione delle richieste.

Art. 28 – Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che hanno fruito di interventi ai sensi del presente regolamento conseguenti a dichiarazioni mendaci e/o a produzione di documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, alla richiesta, quanto illecitamente percepito e sono soggetti alle conseguenze penali ai sensi della vigente normativa.

Vanno inoltre rimborsati gli importi relativi a prestazioni e/o contributi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici.

TITOLO V

BENEFICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E/O PERSONE GIURIDICHE

Art. 29 – Benefici ordinari e/o straordinari

Ad Enti, Associazioni e/o persone giuridiche possono essere concessi benefici di natura ordinaria e/o straordinaria a condizione che:

- a) soddisfino le condizioni di cui al precedente art. 20, comma 2;
- b) l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- c) i legali rappresentanti inoltrino all'amministrazione comunale di Filadelfia entro il mese di settembre di ciascun anno apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera b) e con un progetto e/o programma illustrativo delle attività da svolgere corredato dal preventivo analitico dei costi;
- d) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente, l'Associazione e/o la persona giuridica dispone;
- e) presentino in caso di beneficio ottenuto per l'anno precedente a quello della richiesta rendiconto consuntivo delle spese affrontate.

Art. 30 – Associazioni sportive

Il contributo a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargite nella misura percentuale per come disposto dall'art. 26, comma 3 punto a), solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore di giovani e dei giovanissimi residenti nel territorio comunale.

Le domande vanno presentate ai sensi del precedente art 29.

L'uso di beni e/o attrezzature concesse dall'Amministrazione comunale alle associazioni sportive non si computano in quanto elargito ai sensi del primo comma.

TITOLO VI

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO E AMBIENTALE

Art. 31 – Campo di applicazione

Possono essere concessi contributi ordinari e straordinari agli istituti di Scuola Media Superiore Statale e non Statale nei limiti e a concorrenza del 50% di quanto previsto in apposito capitolo del bilancio comunale.

I contributi di cui al comma che precede nella misura del restante 50%, equamente suddivisa fra tutti i richiedenti, possono altresì essere concessi ad Enti, Associazioni e/o persone giuridiche in generale che operano nel settore educativo-ambientale, per le seguenti attività:

- a) attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- c) Incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili e/o svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- e) Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- f) Esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio comunale.

Le domande vanno presentate ai sensi del precedente art. 29.

TITOLO VII

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 32 – Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione comunale ad iniziative di Enti, associazioni, persone giuridiche in generale, senza fine di lucro e nei settori di intervento del presente regolamento, mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare domanda dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata e le finalità della stessa.

Il Responsabile di procedimento istruita la pratica e controllata l'ammissibilità della richiesta sulla base di quanto disposto dal presente regolamento, autorizzerà le affissioni con l'agevolazione pari al 90% del costo previsto dalle tariffe in vigore nel Comune.

Art. 33 – Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito di immobili o strutture da parte di Enti, associazioni e/o persone giuridiche in generale senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui al presente regolamento costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda degli interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima dell'attività, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché l'uso specifico del bene richiesto.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998 N. 448

Art. 34 – Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalla legge, decorre con effetto 1° gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1999 n. 109, tabella 1.

Art. 35 – Assegno di maternità

Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al 2° comma art. 66 legge 23 dicembre 1998 n. 448, per come modificata dalla legge 17 maggio 1999 n. 144, che non beneficiano del trattamento previdenziale delle indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a £ 200.000 mensili nel limite massimo di 5 mensilità.

L'assegno è elevato a £ 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000.

L'assegno è concesso con decorrenza dalla data del parto.

Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli Enti Previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forma di tutela economica della maternità diversa dall'assegno di cui al presente articolo risulti inferiore allo stesso, le lavoratrici interessate possono avanzare al Comune richiesta per la concessione della quota differenziata.

Art. 36 – Presentazione di domande

La domanda, per la prestazione di cui all'art. 34, va presentata al Comune, riempiendo gli appositi moduli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.

La domanda, per la prestazione di cui all'art. 35, va presentata al Comune, riempiendo gli appositi moduli, entro sei mesi dalla data del parto.

L'Amministrazione comunale assicura, attraverso i propri Uffici o tramite convenzione con i centri di assistenza fiscale, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1 decreto ministeriale 306/1999.

Del diritto di cui al precedente art. 35 l'utente è informato all'atto di iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Art. 37 – Liquidazione di assegni

Ai pagamenti degli assegni concessi dai Comuni provvede l'INPS attraverso le proprie

strutture, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 38 – Revoca benefici

Il Comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Sindaco sulla base di una valutazione contingente del bisogno.

Nel caso di cui al precedente comma il responsabile il servizio prescinde dall'istruttoria formale e dall'accertamento dei requisiti economici richiesti, e l'intervento, salvo gravi situazioni, deve limitarsi in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 40 – Albo dei beneficiari

E' istituito l'albo dei beneficiari di interventi di natura economica nel quale vanno registrati tutti i soggetti cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 41 – Struttura dell'albo e registrazioni

Nell'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- a) Estremi del beneficiario e suo indirizzo;
- b) Tipo e quantificazione degli interventi;

Le registrazioni dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data degli interventi.

Art. 42 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

Eventuali comunicazioni dei dati ad altre pubbliche Amministrazioni o a privati è ammessa previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 43 – Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni.